

## LXXI.

## TORNATA DEL 7 MAGGIO 1901

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti » (N. 17).* — Parla, nella discussione generale, il ministro di grazia e giustizia e dei culti ed il senatore Carnazza-Puglisi — *Presentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione — Parlano, sempre nella discussione generale, i senatori Pisa, Lucchini G., relatore e Buonamici — Chiusura della discussione generale — Proposte di emendamenti all'art. 1 fatte dal ministro di grazia e giustizia e dei culti, ed accettate dall'Ufficio centrale — Parlano, all'art. 1, i senatori Riberi, Santamaria-Nicolini, il ministro di grazia e giustizia e dei culti, ed il senatore Lucchini G., relatore — Approvazione dell'art. 1 emendato — Dopo osservazioni del senatore Riberi, al quale risponde il ministro di grazia e giustizia e dei culti, è approvato l'art. 2 — Approvazione dell'art. 3, emendato a proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti — Approvazione degli articoli 4, 5 e 6 — Rinvio del seguito della discussione alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e dei culti, della guerra e del tesoro.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti » (N. 17).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti.

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri venne continuata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia*.  
Signori senatori. Anzitutto debbo ringraziare i senatori e l'onorevole relatore, che resero più agevole e più breve il mio compito, confutando le osservazioni svolte contro il disegno di legge con tanto amore e con tanto studio esaminato dal vostro Ufficio centrale.

Debbo anche essere grato agli oppositori, i quali, nella loro lealtà, ricordarono fatti ed argomenti, dei quali mi varrò, poichè acquistano pregio e valore per la autorità degli oratori, per la loro esperienza e per la loro dottrina.

Non occorre che io ridica che accetto il disegno di legge, tale quale lo trovai elaborato e preparato, salvo quegli emendamenti concordati con l'Ufficio centrale o quegli altri, che si reputassero e rendessero opportuni a migliorare la legge e che pare non debbono essere molti, se è lecito arguirlo dalla scarsa schiera degli

oppositori, sebbene all'esiguità del numero abbiano supplito l'intensità delle censure, la severità dei giudizi contrari.

Del resto, le obiezioni e le critiche non mi sorprendono e facilmente si spiegano, anche astraendo dalla varietà d'opinioni fondate sopra preconetti di sistemi e di scuole.

È infatti fenomeno costante la manifestazione dei dubbi e dei timori che assalgono e tormentano anche gli spiriti più illuminati e progressivi, quante volte si tentino novità di istituti giuridici, o si vogliano mutare o sopprimere quelli esistenti, o toccare a singole disposizioni di un Codice che devesi supporre siano coordinate fra loro ed armoniche.

Nella sostanza o nella forma si riaffaccia sempre la stessa disputa di metodo che sorge fra i fautori delle riforme graduali, e quelli che vogliono la « instauratio ab imis ». Non è il momento di sollevare tale disputa; certo è che occorre molta ponderazione quando trattasi di emendare disposizioni isolate dei Codici e conviene essere molto esitanti quando si tratta di modificare il Codice di commercio al quale, secondo giustamente ed opportunamente fu ricordato, posero mano dotti ed eminenti giuristi che fecero tesoro di quanto i progressi della scienza, dei traffici, le condizioni del tempo consigliavano ed esigevano, sicchè riuscì degno della nostra migliore tradizione giuridica. Ciò nonostante conviene pure ammettere, che non solo non si sottrae alla sorte comune a tutti i Codici, ma che per l'indole delle materie che disciplina, che sono più soggette alle mutabili vicende degli scambi, degli affari, degli stessi mezzi con cui si svolgono, nel rapido succedersi di scoperte e di eventi, esso è più degli altri Codici soggetto a presentare deficienze e difetti che bisogna correggere.

In questo caso certe rigide teorie di metodo non possono prevalere in modo assoluto, nè ostare a che, date alcune e determinate contingenze, si compiano necessarie riforme, mercè le quali il legislatore, muti od emendi istituti giuridici esistenti ed, ove sia indispensabile ne introduca o ne aggiunga nuovi secondo impongano i mutati bisogni e consigli il progresso indefinito del diritto.

Tutti sappiamo, nè occorre lo ricordi oggi, quali tra le materie disciplinate in quel Codice abbiano richiamato l'opera riformatrice, e che

tra esse occupa posto notevole la processura del fallimento. Essa, sebbene vi sia regolata con severità di norme e con efficaci garanzie, pure non per difetto di sagge e previdenti disposizioni legislative, ma o per guasti costumi o per negligenza e difetto di uomini, riuscì spesso inidonea ed insufficiente a raggiungere il fine previsto e voluto. Si fecero, come è del pari noto, lunghi studi a fine di emendare e migliorare quell'istituto, compiuti da Commissioni di scienziati e di pratici, le quali diedero largo frutto di lavori pregevoli; ma quando si trattò di concretarli in un disegno di legge parve prudente consiglio di limitare la riforma allo stadio che precede la dichiarazione del fallimento, e quindi alla odierna proposta legislativa.

Essa non si propone, come si è supposto e detto, la soppressione della moratoria, ma inspirandosi al concetto ed al sistema di altre legislazioni, ha lo scopo di regolare uno stato di fatto che si svolge fuori della legge, e che regolato da questa, può dare fecondi ed utili risultati.

Questo stadio preliminare, e che precede sempre la procedura pel fallimento, il legislatore lo prevede, con l'istituto della moratoria nell'unico caso del debitore il cui attivo supera il passivo, che è da momentanee difficoltà finanziarie posto nell'impossibilità di pagare alla scadenza dei suoi impegni e contro cui sia intervenuta la sentenza dichiarativa del fallimento stesso.

Invece col sistema dei concordati preventivi si ha riguardo anche al debitore onesto, reso insolubile da impreviste sfortune, la cui sorte non è giusto sia uguale a quella dei debitori che giustificano l'antico motto: *decoctor... ergo fraudator*.

In pari tempo tale distinzione, la quale obbedisce ad un principio di equità civile, giova ai creditori ed al commercio.

Naturalmente, come avviene di ogni riforma, non si può tentarla senza i dubbi che sugli effetti pratici di essa si affacciano alla mente di chiunque voglia mettervi mano.

Però in questa che proponiamo soccorrono e confortano l'esempio e l'esperienza di precedenti in molti Stati i quali sono nel ciclo della nostra civiltà e della nostra coltura, e il ricordo di precedenti del nostro antico diritto.

Nè ci si rimproveri, come fece l'altro ieri

l'onorevole Carnazza, e ieri l'onorevole senatore Guarneri, che noi vogliamo trapiantare in Italia istituti stranieri, facendo atto di servile imitazione, senza tener conto e senza badare se rispondano alle condizioni locali, ai bisogni del nostro paese.

È vero che sono condannabili le innovazioni ispirate da spirito di servile imitazione, ma siffatto timore non deve condurre al vizio opposto, quando, come nel caso concreto, si tratta di istituti che funzionano e danno buoni e rigogliosi frutti in paesi, che hanno costumi, bisogni, indole, indirizzo d'affari, principî legislativi presso che uguali, derivati in gran parte da affinità di origine e di razza, come la Francia e la penisola Iberica; che funzionano dove è forte e fiorente l'attività commerciale, quali il Belgio e l'Inghilterra che tutti hanno lo stesso istituto.

Ma le opposizioni dei nostri contraddittori si sono concentrate principalmente sopra un punto, quello della abolizione o meno della moratoria, supponendo che tale e non altro sia l'obbiettivo della riforma. E poichè questo tema è stato, dirò così, il campo chiuso, nel quale, s'è soprattutto circoscritto e manifestato il dissenso, mi conceda il Senato che io esponga alcune considerazioni intorno a questo punto tanto controverso.

L'onor. senatore Vitelleschi fa buon viso al disegno di legge supponendo che abbia l'unico scopo di sopprimere la moratoria, alla quale egli attribuisce il grave torto di avere, insieme con l'abolizione della pena di morte, contribuito ad abbassare il carattere italiano. Con tutto il rispetto dovuto a profondi convincimenti, onestamente manifestati, senza entrare in argomenti estranei e indagare le cagioni che influiscono ad elevare o a deprimere il carattere di un popolo, non posso e non debbo non esprimere con pari sincerità la mia opinione contraria a quella dell'illustre senatore Vitelleschi. Non credo che per rialzare il carattere degli Italiani si debba rialzare il patibolo e non credo neppure che ad abbassare il carattere abbiano potuto influire i cento casi di moratoria ricordati dal relatore dell'Ufficio centrale.

Invece gli onorevoli senatori Guarneri e Carnazza osteggiano il disegno di legge in base alla stessa ipotesi, supponendo che colla soppressione della moratoria si tolga il mas-

simo vantaggio che essa assicura al debitore il cui patrimonio è tale che l'attivo gli permetta fronteggiare il passivo dentro un congruo termine quantunque non possa far fronte subito ad imminenti scadenze.

Ci si rimprovera in sostanza di volere abbandonare il vantaggio certo, assicurato al debitore che lo merita, per sostituirvi un'innovazione che vuolsi sia una incognita pericolosa. Questo si dice.

Certamente l'obiezione ha un'apparenza di verità, ma in realtà non regge, poichè, sostanzialmente il vantaggio rimane, cosicchè io potrei ripetere al dotto mio amico l'antico brocardo *quod petis intus habes*.

Ed è facile il dimostrare che l'istituto proposto nulla toglie a ciò che sostanzialmente forma il vantaggio della moratoria e ne elimina gli inconvenienti. Infatti ricordo che i senatori Carnazza, Mancini e Gabella e gli altri illustri giureconsulti che posero mano allo studio e alla compilazione del Codice di commercio prevedero e vollero evitare la procedura del fallimento al debitore, di cui poc' anzi parlai o che per impreviste contingenze deve momentaneamente sospendere i pagamenti.

Or da che si argomenta e si deduce che a quel debitore non solo si tolga alcunchè di ciò che gli è oggi concesso, ma che gli si faccia condizione più grave, più svantaggiosa? Il senatore Buonamici, e d'accordo con lui il senatore Guarneri, hanno notato che nella moratoria è il germe del nuovo istituto, che, se non nella forma, nella sostanza la estende ad altri casi. Quindi permangono i benefici in nome dei quali la si vuol mantenuta, aggiungendovi l'altro di risparmiare a quel debitore la sentenza dichiarativa del fallimento.

Ma d'altra parte quelli che segnalano gl'inconvenienti, le deficienze ed i vizi della moratoria, e soprattutto il danno onde era cagione, ritardando, non impedendo, ma aggravando in molti casi il fallimento, possono star sicuri che gl'inconvenienti ed il danno sono tolti col nuovo istituto.

Del resto gli stessi oppositori in certa qual guisa lo riconoscono.

Il senatore Guarneri ammette che, così com'è ordinato, l'istituto della moratoria permette, anzi incoraggia lo studio di simulare e ingigantire i crediti e i debiti, di esagerare il valore

delle mercanzie, di rendere incerta la condizione di chi la domanda. Or bene; le norme stabilite dal presente progetto di legge talmente tolgono l'occasione e la ragione a tali simulazioni e rendono inutili gli espedienti poco onesti, che l'onor. senatore, dal quale vengono segnalati, suggerisce di mantenere la moratoria, con le disposizioni contenute in questo disegno di legge. Ora se mercè le medesime da una parte si hanno tutti i vantaggi della moratoria a favore di alcuni debitori, e dall'altra si tolgono tutti gli inconvenienti che ne derivano, io mi chiedo: perchè i fautori di essa osteggiano il disegno di legge?

Evidentemente dovrebbero venire nella nostra opinione, e ciò soprattutto anche per logica conseguenza di altre pregevoli considerazioni svolte dagli stessi valorosi contraddittori.

L'onor. Carnazza lamentò non solo che la moratoria non è applicata, ma che in alcuni dei rari casi nei quali è applicata si ricorre alla postuma regolarizzazione cioè all'alterazione dei libri che si debbono produrre e sono oggi richiesti per ottenerla.

Non mi fermo a porre in chiaro queste ed altre gravi irregolarità ricordate dagli onorevoli oppositori, poichè essi lo fecero in modo che non saprei farlo meglio. Ma dirò e con ragione che dalle notizie ed osservazioni dei medesimi risulta che l'istituto della moratoria si trascina attraverso difficoltà senza pari, tra le incertezze, le interpretazioni contraddittorie della legge che la governa, e che non è applicata. E ciò accade in tutto lo Stato senza eccezione o distinzione di provincie, come ne danno sicura testimonianza le relazioni delle magistrature locali, concordi nell'affermare che la moratoria ebbe scarsa efficacia, e non fece buona prova. Quasi mai operò ad evitare i fallimenti e quando li evitò fu unicamente in grazia del concordato successivo. Ad ogni modo se anche fosse possibile dimostrare l'utilità di essa, non sarebbe lecito dedurne la conseguenza che sia inutile o dannoso il concordato preventivo.

Si può trarne argomento a chiedere la soppressione dell'art. 40 del disegno di legge, che propone di abolirla. Ma se i due istituti possono coesistere, come avviene nel Belgio, e se tale coesistenza sia o no presso di noi inutile lo si vedrà allorchè verremo a deliberare sopra quell'articolo. Sarà al postutto questione di soppri-

merlo o no, ma non una ragione per respingere senza esame le disposizioni del disegno di legge e di venire alla conclusione proposta dal senatore Carnazza, di negare il passaggio alla discussione degli articoli.

L'obbiezione che si fonda sull'ipotesi che l'istituto proposto abbia quale unico obbietto di sopprimere un istituto che non funziona o funziona male, evidentemente tale obbiezione non regge, poichè non si mira a sopprimere la moratoria, ma ad attuare meglio e più efficacemente il concetto che indusse il legislatore a stabilirla; poichè la riforma ideata e concretata offre un mezzo più esteso, semplice e sicuro per evitare il fallimento e ottenere il concordato.

Ma si contesta che il disegno di legge giovi a raggiungere questo fine, e si va più in là poichè dall'altra parte si rimprovera al medesimo di incoraggiare l'immoralità commerciale. Io aspettava, ma invano, dalla sottile dialettica del mio egregio amico il senatore Carnazza la dimostrazione di questa affermazione; invece egli si è contentato di analizzare sotto l'aspetto giuridico alcuni articoli e di farne la critica.

Io non mi fermerò a quest'esame e non lo farò perchè lo ha fatto con evidenza e con efficace chiarezza l'egregio relatore; non mi ci fermerò per un'altra ragione, poichè la sede opportuna a tale esame è nella discussione degli articoli stessi.

In questo momento basta notare che, ammesso pure che siansi dimostrate manchevoli o errate le censurate disposizioni, che possono essere corrette ed emendate, gli argomenti contro le medesime, non potrebbero addursi e non valgono contro il concetto informatore del disegno di legge.

Infatti, che cosa accade oggi colla moratoria? È inutile che io lo ripeta, perchè gli stessi oppositori lo ammettono e perchè colla sua perspicua parola l'ha dimostrato il senatore Buonamici, colla moratoria non si evitano i fallimenti, si incoraggiano i metodi e gli espedienti capziosi ai quali si ricorre per ritardare i fallimenti, rendendoli in tal guisa più disastrosi tanto al debitore quanto al creditore. Ma ciò che è ancor più degno dell'attenzione del Senato si è che il commerciante onesto, il quale nelle fortunate vicende della speculazione si trovi ridotto a mal partito, quanto più onesto,

tanto più teme e vuol ritardare il giorno nefasto della bancarotta ed è trascinato a cercare salvezza in nuove e talora arrischiate speculazioni, in pericolosi espedienti che lo fanno precipitare a rovina, che ritardano, ma non impediscono l'ora fatale della catastrofe. E' umano il sentimento che lo sospinge con cura affannosa ad allontanare quell'onta, alla quale molti, nell'esaltazione dell'animo nobile, pensano di sottrarsi col por fine alla propria esistenza. Or bene è opera civile, e in pari tempo utile al commercio, offrire a questo debitore onesto il mezzo legittimo di arrestarsi nella china fatale, ed in pari tempo di rendere meno grave la perdita dei suoi creditori.

La legge non soccorre che il debitore onesto, reso insolvente da sfortunate speculazioni. Io mi domando che cosa guadagnano il commercio e la moralità se gli avanzi del patrimonio del debitore onesto e disgraziato vanno dispersi nelle liquidazioni forzate del fallimento, che non solo gli assottigliano, ma talora gli assorbono quasi tutto; che cosa guadagnano dal disonore inflitto al nome onorato di un cittadino cui spesso non si può rimproverare altra colpa tranne quella dell'avversa fortuna?

Il senatore Carnazza Puglisi rimprovera al disegno di legge di trattare alla stessa stregua i creditori frodatori e gli onesti, perchè tutti ricorreranno al concordato preventivo. Ma egli dimentica che a questo riguardo vi sono disposizioni che lo disciplinano con norme precise e severe, dalle quali il magistrato non può discostarsi, e per effetto delle quali i creditori, dopo verificati i libri, dopo scrupolose indagini sullo stato patrimoniale, sui debiti e crediti denunziati dal debitore, sullo stato degli affari e sulla condotta di lui, ne accettano o no le proposte, ed il tribunale, a sua volta, esamina e dichiara se lo reputi degno del beneficio del concordato.

Ma intanto che si getta il dubbio che lo si estenda agli immeritevoli, si lamenta che siano resi impossibili i concordati nei quali le condizioni del debitore non consentono di offrire una percentuale inferiore al 35 %, accettata dai creditori, ipotesi infondata, poichè nessuna disposizione della legge ciò vieta od impedisce. Quel che non si vuol facilitare e si vuol togliere è l'abuso dei concordati stragiudiziali, che sono spesso il risultato di manovre e di raggiri dei

creditori più furbi, che sfruttano a loro esclusivo profitto le difficoltà e le ansie nelle quali si dibatte il creditore disposto a tutto pur di allontanare da sè la vergogna della bancarotta.

Ho promesso di esser breve, e mi affretto alla conclusione. Non mi tratterò quindi a dimostrare che la proposta del Governo è sorretta oltre che dall'esempio delle legislazioni straniere, dal consenso quasi unanime dei competenti per cultura giuridica e pratica commerciale, ed è desiderato e invocato dalle rappresentanze legittime del commercio paesano.

Le opposizioni qui sorte si fondano sopra ipotetici timori o critiche delle quali vedremo il valore nell'esame degli articoli. Il senno del Senato deciderà se e quali tra essi possano essere mantenuti o corretti. Io non mi opporrò a che s'introducano gli opportuni emendamenti, e ciò non tanto perchè sono qui a discutere un progetto di legge che non fu presentato da me, quanto perchè se non vi sono leggi perfette, molto meno si può pretendere che siano perfetti i disegni di legge, i quali si portano al Parlamento perchè è ufficio suo di correggerli e migliorarli.

Io ho fiducia che il Senato vorrà accettare la domanda dell'Ufficio centrale e mia, di passare alla discussione degli articoli. Poichè a me pare anzitutto che sia ispirata a veri criteri legislativi una riforma la quale è un atto di equità sociale, giova a far sparire dalla statistica della mancata fede nei traffici i fallimenti incolpevoli ed è utile ai creditori non assoggettandoli a quelle liquidazioni forzate, le quali o distruggono od assottigliano il patrimonio del debitore.

In tal modo se alla saggezza legislativa del Senato piacerà secondare la proposta del Governo e dell'Ufficio centrale, il paese avrà un istituto che, circondato com'è da garanzie rigide ed efficaci ed affidato alla custodia dei magistrati, non può che essere fecondo di utile risultato nei nostri commerci per l'economia nazionale.

CARNAZZA-PUGLISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore senatore Carnazza-Puglisi, il quale certo saprà mantenere il suo discorso negli stretti limiti della discussione generale.

CARNAZZA-PUGLISI. Signori senatori!

Io ho ascoltato il discorso dell'onorevole mi-

nistro, ed ho inteso scrupolosamente le risposte dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale; come ho ascoltato la dotta parola del senatore Buonamici, e non ho mancato di prestare la mia attenzione al discorso del senatore Vitelleschi.

Di quest'ultimo, lo dichiaro subito, io non mi occupo, in primo luogo per le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, e poi perchè (mi duole dirlo, non vedo presente il senatore Vitelleschi), egli ha lanciato una ingiuria al Codice di commercio del Regno d'Italia, che io trovo smentita da tutta la letteratura scientifica, giuridica, economica, straniera. Il credito d'Italia è dovuto principalmente al Codice di commercio, e la circolazione, specialmente per la costituzione delle Società commerciali, è opera esclusiva italiana che le altre nazioni c'invidiano e cercano di copiare.

Dopo questo è inutile parlare se colla moratoria, e col Codice civile e col Codice di commercio l'Italia dà lo spettacolo di concedere ai debitori il modo di non pagare. Questi spettacoli si vedono in Francia o nel Belgio dove si istituiscono Società con un capitale di 200 mila lire per garantire 12 o 15 milioni di obbligazioni e non si possono vedere e non si vedono in Italia.

Vengo poi al merito della discussione relativa a questo progetto di legge, e à *tout Seigneur tout honneur*, comincio dall'illustre professore Buonamici.

Egli ha detto: credo che la moratoria abbia fatto cattiva prova, e lo credo, ha detto lui perchè lo ha detto il ministro; lo credo, ha detto lui, perchè lo ha detto la Commissione compilatrice del progetto, e lo ha detto perchè lo ha inteso generalmente ripetere; e secondo lui, perchè il cancro è insito nella natura stessa della cosa. E sapete perchè? Perchè con la moratoria si affida il patrimonio ad una Commissione che non è interessata e che non offre tutte le garanzie che si richiedono perchè i creditori siano integralmente pagati.

A tutto questo si riduce la dimostrazione del senatore Buonamici per sostenere l'abolizione della moratoria.

Io mi permetto di rispondere poche parole all'onorevole Buonamici, cioè che nell'istituto del concordato preventivo, l'amministrazione è affidata perfettamente alle stesse persone e coi

medesimi poteri così com'è la moratoria, con la differenza che lì si vuole la sorveglianza del curatore e della Commissione de' creditori, qui quella del commissario giudiziario.

Ora se ciò è dannoso o è indice e carattere di cancrenosità per l'istituzione della moratoria, evidentemente che deve ugualmente essere indice di vizio organico nell'istituto del concordato preventivo: *habemus confitentem reum*, secondo il senatore Buonamici, perchè il progetto fondato sulle stesse condizioni deve produrre le medesime conseguenze. Ma c'è una differenza. Nella locuzione dell'articolo 2° del progetto di legge, si dice che colui che domanda il concordato deve prestare delle *serie garanzie* per potere almeno pagare il 35 per cento.

Sapete, signori, come si dice nel Codice relativamente alla moratoria, per colui che vuole pagare integralmente? Invece di dire SERIE GARANZIE è usata la parola IDONEE GARANZIE.

Se questa differenza, secondo il relatore ed il chiarissimo professore Buonamici, costituisce una ragione per cui l'un istituto non vale l'altro, il Senato nella sua capacità e nella sua giustizia accoglierà il progetto.

Ma se una formola equivale l'altra o la parola *idonea* costituisce qualche cosa di più della parola *sicura*, dov'è la differenza?

Onor. Buonamici ed onor. Vitelleschi sanno che cosa ci hanno detto il ministro ed il relatore?

Hanno detto: Voi non avete capito il progetto, non l'avete saputo leggere. Questo è quello che ha detto il ministro e quello che ha detto con una forma gentile, il mio egregio amico il relatore.

Essi dicono: ma chi vi ha detto mai che si è inteso di abolire la moratoria? la moratoria non è stata abolita, e non è abolita. Secondo questo progetto avete il diritto di dire: accordatemi un concordato preventivo perchè io giustificherò di potere pagare il 100 per cento ai miei creditori; questo è il concetto del ministro o del relatore. Ebbene, onor. Buonamici, mi sembra noi non essere lontani dal vero quando diciamo perciò che questo progetto di legge non può far buona prova. Se tanto lei, quanto io e altri non abbiām ben capito quel che si vuol dire, io penso che poi nell'amministrazione della giustizia non vi saranno tante menti così elevate da poterlo comprendere meglio di quello

che noi non lo comprendiamo. Ma abbiamo la parola direi sacra del relatore e del ministro i quali vi dicono che la moratoria è conservata. Ora io avrei potuto comprendere l'onorevole guardasigilli che avesse detto: aboliamo la moratoria, perchè ha fatto cattiva prova; ma quando egli dice col progetto in esame aboliamo quella specie di moratoria per sostituirla un'altra con l'offerta di un concordato al 35 per cento mi riesce incomprensibile.

Potrei comprendere ancora la conservazione della moratoria anche con maggiori garentie ed il concordato preventivo, ma la pretesa moralità del progetto in esame parmi che sia nel facilitare la bancarotta.

Ciò che poi non arrivo a comprendere (e credo che non vi sia giurista che possa comprenderlo) è la possibilità, giuridicamente parlando, di una società avente soci a responsabilità limitata e soci a responsabilità illimitata, che si faccia un concordato dai soci a responsabilità limitata, con o senza il diritto di ripetere il di più dai soci illimitatamente responsabili!

Io non conosco e non comprendo la possibilità giuridica di tale fatto, perchè l'ipotesi della coesistenza di soci illimitatamente e limitatamente responsabili la offrono le Società in accomandita.

Ora se in tali Società il concordato si chiude colla Società ed allora la medesima rappresentata esclusivamente dai soci illimitatamente responsabili non può escludere i medesimi dal concordato, o non si fa colla Società ma coi soci ed in tal caso si potrà consentire coi soci illimitatamente responsabili, ma mai con quelli limitatamente responsabili.

Ebbene! che cosa ha risposto l'onorevole relatore? Egli ha detto che, data come giusta l'osservazione, si progetta una legge che per questa parte non può avere applicazione! Se crede il Senato che questo rappresenti la dignità di quest'aula, la dignità di quest'Assemblea, lo faccia; in quanto a me, ho la coscienza che questo non è permesso.

C'è di più. Quando io avevo detto: Questo progetto di legge ammette il concordato preventivo per le Società legalmente costituite, ed illegalmente non ve sono nè ve ne possono essere, l'onorevole relatore avvertì che ve ne erano nelle Società in nome collettivo, le quali

non avevano adempito alle formalità volute dalla legge, perchè la legge voleva accordare quel beneficio a coloro che ne seguivano i precetti.

Ora io mi permetto di ripetere che Società illegalmente costituite non ve ne sono nè ve ne possono essere. Le Società in nome collettivo, per le quali una dottrina ed una giurisprudenza poco accurata han voluto distinguere in *Società di fatto* e *Società di diritto*, a seconda che sieno state o meno adempiute le formalità dalla legge prescritte, non possono essere considerate come illegalmente costituite allorchè abbiano adempiute le formalità volute dalla legge, perchè a tenore della legge medesima l'adempimento di quelle formalità non può essere apposto ai terzi. Epperò anche le pretese Società di fatto sono e devono reputarsi legalmente costituite.

Intorno alle altre Società, non potendosi dubitare che le medesime non possono funzionare prima che le formalità volute dalla legge sieno state adempiute, non è dubbio che la formola *legalmente costituite* è assolutamente inutile, perchè non possono esistere che Società legalmente costituite. Ma voglio passare sopra anche a questo come un errore di dizione ch'è stato introdotto nella giurisprudenza colla formola di Società di fatto e Società di diritto, formola manifestamente erronea e contro il testo della legge. Nè m'impongono tutte le autorità, non perchè io, come diceva l'onorevole mio avversatore, creda di averne alcuna, ma perchè rispetto e m'inchino di fronte alla legge ed alla ragione; ma non posso giammai inchinarmi a nessuna autorità, perchè non è più il tempo del *sic volo, sic iubeo*, e *l'ipse dixit* fece il suo tempo.

Io ho domandato un esame obbiettivo del progetto di legge, non per contrapporre la mia autorità, che non ho mai vantata, ma solo perchè ho fatto assegnamento sulla verità delle cose, sulla ragione che determina la legge che deve regolare i rapporti di diritto che voi volete regolare col nuovo progetto di legge.

Io dicevo che avete ammesso ed ammettete un concordato preventivo delle Società legalmente costituite, quando v'è un articolo di legge il quale dice che le Società anonime, quando hanno perduto il loro capitale sono sciolte di diritto, e la Società non esiste più.

L'egregio relatore mi faceva avvertito che io non avevo tenuto conto dell'elemento sistematico nell'interpretazione della legge, cioè non avevo guardato all'ultimo comma di quell'articolo dove si parla del fallimento, perchè il legislatore, dopo aver detto che la Società può essere sciolta di diritto con la consumazione di metà o di due terzi di capitale, soggiunge che in caso di fallimento gli amministratori devono dichiararlo. Dunque, conchiudeva, la legge contempla il caso di fallimento anche dopo diminuito il capitale. Ma no, onorevole relatore, in virtù di quei principî che ella ha creduto dovermi ricordare e di quelle precise disposizioni di legge che esistono nel Codice, alle quali, se non si vuol derogare, non è possibile applicare questa legge.

Ella sa meglio di me che il fallimento di una società commerciale si può verificare, rimanendo ancora integro il capitale; occorre solo il fatto della cessazione dei pagamenti. Il che può accadere se il capitale si trova immobilizzato, e quindi non può circolare. Se fosse vero il contrario, ne verrebbe per conseguenza che quando uno giustifica di aver tanto, quanto rappresenta i suoi debiti, non potrebbe esser dichiarato fallito. Dunque la disposizione dell'ultimo comma di questo articolo, dove si dice che le società possono essere dichiarate fallite, non prova che la legge nè suppone la esistenza quando abbiano consumato l'intero loro patrimonio. Del resto è elementare in diritto che le personalità giuridiche artificiali o contingenti non possono esistere senza patrimonio. Epperò allorchè le Società anonime hanno consumato il loro capitale, e non lo abbiano reintegrato, sono sciolte di diritto e ciò che è giuridicamente estinto, nessuno può aver l'abilità di farlo risorgere ed esistere.

Un'altra parola, ed avrò finito di tediare il Senato, perchè non voglio abusare della longanimità e gentilezza, di cui mi è stata larga questa Assemblea.

L'egregio relatore mi faceva un torto, perchè io aveva criticato nel progetto la disposizione, che ove il tribunale non avesse trovato le condizioni prescritte dal progetto di legge, avrebbe potuto dichiarare il fallimento se esisteva il fatto della cessazione dei pagamenti, di maniera che non esistendo la giustificazione della cessazione dei pagamenti, il tribunale può re-

spingere la domanda di concordato preventivo e non dichiarare il fallimento.

Questo io combattevo, e credevo d'aver dimostrato matematicamente il mio concetto.

Io avevo detto: che presentandomi al tribunale per dire: «Eccovi il mio bilancio, io sono nello stato di fallimento»; oppure: «Io vi domando, secondo lo stato attuale della legislazione, una moratoria» e il tribunale trova che io ho più di quello che occorre per pagare, ma non posso pagare; io dicevo, non è questione, nè in dottrina nè in giurisprudenza, che l'individuo deve dal tribunale essere dichiarato fallito, perchè la legge dice che, se la domanda di moratoria è respinta, l'individuo dev'essere dichiarato fallito, perchè la sua istanza prova: essere nella condizione di dover cessare i suoi pagamenti.

Ora, o signori, io non arrivo a comprendere come possa dirsi che la disposizione del progetto sia consentanea ai principî giuridici, quando ammette che colui il quale domanda il concordato preventivo al 35 per cento non può esser dichiarato fallito, anche nel caso che la sua domanda fosse respinta, se non risulta di trovarsi nello stato di cessazione di pagamenti.

La domanda di moratoria o di concordato preventivo non significa per se stessa: sono nella impossibilità di adempiere le mie obbligazioni, devo cessare i miei pagamenti, sono fallito?

Io credo sì - lo leggo nel Codice vigente - lo insegna unanime la dottrina e sopra tutto lo vuole la logica altrimenti sarebbe lo stesso che dire: voi dichiarate che siete fallito, voi presentate il vostro bilancio, io non vi presto fede, soltanto quando i creditori mi diranno che avete cessato i pagamenti allora vi dichiarerò fallito. Ma ciò lo reputo contro legge.

Ieri il relatore, invocando l'autorità di uno dei suoi colleghi dell'Ufficio centrale che fu rappresentante di una istituzione commerciale, diceva aver la prova che questa riforma è vivamente richiesta dai commercianti, ebbene io ho avuto un telegramma dell'*Unione commerciale lombarda*, costituita da 300 fra i principali manifatturieri di Lombardia, e della quale oltre alle più importanti ditte fanno parte anche personaggi distintissimi per la loro posizione sociale, e certo non potrà esser sospetto, io dell'estremo lembo d'Italia, di aver sollecitato questo telegramma che mi permetto di leggere.

« Abbiamo telegrafato, Presidenza Senato, come segue: In rappresentanza oltre 300 maggiori industriali soci unioni commercianti in manifattura di Milano commercianti in tessuti e mercerie esprimono a V. E. impressione essere progetto di legge concordato preventivo lesivo interessi commercio così da peggiorare stato attuale legislazione. Esprime pertanto voto perchè Senato lo respinga ».

Io non so perchè è detto nel telegramma, che la firma dei 300 soci di questa unione è stata mandata con lettera raccomandata a S. E. il presidente del Senato.

Ora se questo non viene a dirvi il vero sentimento che il progetto ha destato nel commercio, ve lo potrà dire con maggiore autorità la rappresentanza che avete nell'Ufficio centrale. Quanto a me mi ha fatto una certa impressione, tanto più che viene da una regione in cui le influenze germaniche hanno moltissima influenza, tanto più perchè viene da una regione la quale si impone in certo modo sulle provincie meridionali e si impone direi come esportatrice che ha molti interessi da garantire.

Quando di questa Unione fanno parte, come mi è stato detto, i signori Rossi, il lanificio Rossi che voi conoscete, i signori Mazzotti e figli che dicono avere una rappresentanza alla Camera, Sella di Biella, il senatore Ponti, Bona di Carignano, insomma tutto ciò che havvi di più importante in Italia; allora dico: Non è solo a me che abbia fatto questa cattiva impressione il progetto di legge. Non è solo lo studio che ho potuto fare sul Codice che mi ha portato a questa conclusione, gli altri lo hanno fatto consultando i loro interessi, i loro rapporti materiali.

Io ho umiliato le mie osservazioni giuridiche sulla impressione riportata dal progetto.

Io potrò errare, ma non intendo proporre degli emendamenti agli articoli perchè non si possono proporre degli emendamenti ad una legge che deve modificare il Codice di commercio.

Per fare degli emendamenti ad una legge simile bisogna che si facciano degli studi accurati per mettere in ordine tutte queste disposizioni, e finalmente dico all'onorevole ministro ed all'Ufficio centrale signori: o voi avete ammesso il concordato preventivo secondo i principi e secondo le regole che si trovano nel

Codice o lo avete ammesso con criteri e principi diversi; perchè se lo avete fatto con gli stessi principi del Codice, dovete riportarvi al Codice, e se lo proponete con principi diversi ed allora dovete necessariamente dire in deroga di quali disposizioni l'avete fatto e se tale deroga riguarda solo i concordati preventivi o anche quelli dopo la dichiarazione del fallimento. Questo alla vostra coscienza, io non ho altro da proporre, e chieggo scusa al Senato se ho abusato della sua longanimità. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Poichè il senatore Carnazza-Puglisi ha citato un telegramma, nel quale è detto che un documento è stato trasmesso alla Presidenza, debbo annunziargli che questo documento non è ancora pervenuto...

CARNAZZA-PUGLISI. Ho dato lettura del telegramma; non sapevo se il documento fosse pervenuto o no alla Presidenza...

PRESIDENTE. È pervenuto un telegramma annunziante l'invio del documento, ma il documento non è ancora arrivato.

#### Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro del tesoro.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-1901 ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

#### Ripresa della discussione sul disegno di legge « Sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti » (N. 17).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione generale del disegno di legge: « Sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Pisa.

PISA. Non avrei creduto di dovere aggiungere all'aridità dell'argomento che oggi è davanti al Senato anche il tedio della mia parola. Vi sono però costretto dalle allusioni che l'onorevole preopinante ha voluto fare a me sulla fine del suo discorso, e dal cortese, troppo lu-

singhiero appello, fatto dall'onor. relatore alla mia testimonianza, in questa discussione, che si è allargata molto più di quanto io pensavo potesse accadere.

Comincerò senz'altro dal fatto accennato dall'onor. preopinante. Egli già, in termini molto soavi, aveva mosso una fiera requisitoria all'Ufficio centrale per questo progetto di legge che l'Ufficio centrale è convinto venga a soddisfare i voti del commercio nazionale. Oggi poi l'onor. preopinante ci ha annunziato un telegramma di un sodalizio composto di 400 membri, telegramma che protesterebbe contro i piccoli fallimenti...

CARNAZZA-PUGLISI. Ma no, anzi viceversa.

PISA. Sta bene: protesterebbe contro il progetto in questione. Si tratta d'una società *Unione dei commercianti* e a firma: « Bertolotti », mi pare. Ora a Milano una simile società, se esiste, non ha carattere prettamente lombardo, ma italiano: tanto più che udii citare tra i nomi quello di un industriale che non appartiene al commercio milanese.

Dichiaro però per mia parte che sono entrato in questa discussione anche per opporre a questo documento, giunto all'ultim'ora, un altro di peso ben maggiore; un documento che parte dalla rappresentanza legale del commercio milanese, dalla Camera di commercio di Milano, che rappresenta tutti gli industriali e i commercianti della provincia di Milano. Infatti non è ignoto certamente all'onor. ministro e al Senato che nello studio preparatorio di questa legge, che fu accuratissimo, non solo si chiese il parere dell'autorità giudiziaria, ma fu diramato per mezzo del ministro di agricoltura e commercio un questionario alle singole Camere di commercio del Regno, questionario relativo alle riforme che si credevano urgenti e necessarie nel Codice di commercio.

Ora fra tutte queste riforme vi era quella importantissima portata oggi innanzi al Senato e sono in grado di affermare (lo conformerebbero gli atti) che la quasi unanimità delle Camere di commercio italiane e specialmente delle Camere di commercio principali diede il voto per la modificazione che oggi viene davanti a voi e per l'abolizione della moratoria. Confesso infatti che quanto si è detto oggi sulla moratoria, a me non uomo di legge, ma piuttosto uomo di affari ha recato sorpresa non

piccola. Il campo legale è stato già troppo mietuto e con competenza straordinaria dai preopinanti perchè io vi voglia entrare.

Non troverei quasi più nulla da spigolare; d'altronde per le obiezioni legali ha risposto in modo esauriente l'onor. ministro come ieri rispose in modo egualmente esauriente il nostro relatore.

Mi limiterò semplicemente ad alcune osservazioni di fatto.

L'onor. senatore Carnazza-Puglisi domanda se era un reale bisogno dell'industria e dei commerci la modificazione come viene davanti al Senato in materia di fallimenti.

Or ora, ho già risposto in buona parte a questa domanda dell'onorevole preopinante, colla voce delle rappresentanze ufficiali del commercio italiano. Soggiungerò che vi sono anche dei motivi chiari nella pratica che suffragano naturalmente questo voto delle rappresentanze commerciali. Infatti si sono riscontrati in generale, nella moratoria, in pratica, questi due difetti, senza parlare degli altri già accennati dall'onor. relatore.

Cioè che si viene con questo meccanismo a dissipare in gran parte il residuo del patrimonio dell'operato che andrebbe altrimenti devoluto ai creditori e che le sue conseguenze pur troppo da noi furono contrarie alla moralità commerciale.

E in vero vi fu l'osservazione analoga sia da parte del senatore Guarneri che del senatore Carnazza-Puglisi, osservazione cioè che il meccanismo era buono per sè, ma che l'autorità giudiziaria non lo sapeva applicare. Si soggiunse anzi con una frase incisiva dall'onorevole senatore Guarneri, che in questo procedere il magistrato si era mostrato quasi *un automa* (parola testuale), mentre è mia convinzione che il magistrato in Italia ha fatto sempre il proprio dovere anche in questa materia. Se la moratoria non ha funzionato bene, ciò fu solamente per difetto organico dell'istituto medesimo, che la magistratura, restando nell'orbita della sua competenza non poteva correggere.

Vi è poi una distinzione cardinale fra la moratoria ed il nuovo istituto del concordato preventivo.

Nella moratoria il meccanismo è affatto diverso, infatti essa vuole quasi l'impossibile

in chi la chiede, cioè il requisito effettivo della superiorità dell'attivo sul passivo, e dà affidamento ai creditori, sia pure in un lasso di tempo non lungo, d'un ricupero che deve toccare o rasentare il 100 per cento, caso assai raro in pratica. Invero chi può dare il 100 per cento anche con qualche respiro, mi perdoni l'onorevole preopinante, difficilmente incorre nel fallimento.

Il nuovo meccanismo invece provvede a tutti i casi più degni di considerazione, e nella maggioranza di essi dà la possibilità di prevenire ogni fallimento, da quello in cui l'attivo sia altissimo a quello in cui sia minore, alla condizione tassativa però, della moralità commerciale dei proponenti,

È perciò che insisto nel ritenere più morale questo nuovo congegno dell'antico che ha dato luogo, sia pure in non tutti i casi, ma nella maggioranza di essi, a fatti tali da dimostrarne chiaramente l'immoralità.

Quando si lascia supporre ai creditori un tale stato patrimoniale che possa dare il 100 per cento, e colla moratoria si venga a dei reparti, quali furono accennati ieri, e che si sono ridotti a due o tre unità per cento, si vi viene con ciò a demolire l'istituto e a fargli perdere la fiducia, di cui dovrebbe godere nell'animo dei commercianti.

Ma nella critica fatta dai preopinanti vi è stata anche una contraddizione apparente. Il senatore Carnazza accusò l'istituto del concordato di due mende, disse che sembra articolato per impedire il fallimento e in ispeciale difesa dei debitori.

Quanto ad impedire il fallimento, io trovo che, siccome il fallimento è la peggiore disgrazia che possa capitare ad un commerciante, e porta disdoro non solo a lui, ma anche un riflesso sinistro al ceto, a cui appartiene, se questo nuovo congegno riescirà a diminuire i fallimenti, purchè non sia con danno della massa dei creditori, lo reputerò il benvenuto. E questo congegno ha appunto tale altissimo intento, inquantochè vuol preservare dal disdoro del fallimento colui, che può provare di avere sempre tenuto una corretta condotta commerciale, e di esser ridotto al punto di non poter pagare il 100 per cento, soltanto perchè eventi indipendenti dalla sua volontà o dalla sua colpa lo portarono a questi estremi.

Il senatore Guarneri, parlando invece ieri della moratoria, disse che essa era una difesa contro i creditori feroci del fallito o di chi sta per fallire in buona fede. Dunque vi fu contraddizione di opinioni tra i due avversari della moratoria; l'uno trovava il nuovo progetto troppo mite pei debitori, l'altro troppo rigido. Ciò varrebbe a significare che il vero stia nel mezzo e che questo nuovo congegno, pur tenendo il debito conto dei diritti sacrosanti dei creditori, non voglia incrudelire inutilmente contro i debitori di buona fede.

Soggiunse l'onorevole preopinante che le leggi si farebbero in Italia, a norma del progetto oggi in esame, per disciplinare i rapporti che sorgono e non quelli attualmente esistenti; in altre parole, si vorrebbe con questo progetto, far precedere la legge ai fatti.

Mi perdoni l'onorevole preopinante; ma abbiamo discusso e, forse ad esuberanza, ieri ed oggi della materia del fallimento e della materia della moratoria; ed io credo proprio che questo progetto di legge si attagli a questa materia, e venga a suffragare ad un bisogno evidente del nostro paese, bisogno che si manifesta nel senso di rialzare possibilmente la moralità commerciale, inquantochè la statistica dei fallimenti ci dimostra finora una tendenza continua alla diminuzione della percentuale dei reparti che i debitori danno ai loro creditori; e d'altronde c'è anche il bisogno di disciplinare una materia nella quale l'istrumento principale finora usato, e nei casi di massima importanza, è la moratoria, la quale ha fatto decisa mala prova.

Ma non voglio tediare il Senato e concludo. Penso che da quest'aula, in cui v'ha dovizia di carattere adamantino e di integrità esemplare, debba partire, anche una volta, l'appello severo ed in pari tempo benefico, al sentimento del dovere, che occorre ormai di rafforzare anche nella vita economica del paese.

Io confido perciò che il Senato, nel savio intento di tutelare e di accrescere la moralità dei commerci, di cui è coefficiente così essenziale il credito, sia negli scambi interni sia in quelli internazionali, vorrà accordare la sua alta sanzione a questo progetto di legge, che (ne sono profondamente convinto) risponde al desiderio, ai bisogni della grandissima maggioranza dei nostri commercianti ed al bene

inteso interesse dell'economia nazionale. (*Ap-provazioni*).

LUCCHINI G., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI G., *relatore*. Non tema il Senato, io sarò telegrafico. È inutile che io mi accinga a persuadere l'egregio senatore Carnazza che io ho ragione e lui torto, perchè discuteremmo tre giorni e non riusciremmo ad intenderci, e ciascuno rimarrebbe nella sua opinione.

Ad una cosa però debbo rispondere perchè mi pare che vi sia sotto qualche cosa di artificioso, non da parte sua, bene inteso.

Io sono il colpevole, perchè dissi che il nuovo istituto comprende tutti i benefici che poteva avere la moratoria senza averne i difetti, dissi che se vi è un negoziante onesto il quale proponga per concordato il cento per cento, la legge questo non vieta, ma che però col nuovo progetto di legge questa forma sostanzialmente moratoria, che risponde alle linee generali dell'istituto moratorio come l'abbiamo oggi nel Codice, è ben diversa nei suoi effetti: e dico subito perchè.

La moratoria, secondo il nostro Codice, si ottiene per sentenza di giudici, talvolta anche contro la volontà degli interessati, e questo non potrà più avvenire ora. Io rispetto tutto, ma più di ogni cosa rispetto la volontà di coloro che hanno interesse in una faccenda.

La seconda differenza è che mentre con la moratoria il creditore doveva attendere sei mesi od un anno senza poter agire, col concordato preventivo invece tutto si decide in pochi giorni e ciascuno riprende l'impero della propria condotta. Dunque rimane la sostanza delle cose, ma mutano le discipline che servono a moralizzare l'istituto.

Io rispetto le opinioni contrarie, quella del senatore Carnazza e di altri, ma mi permetto di tenere la mia.

Detto questo io dichiaro che se sarà del caso nella discussione degli articoli parleremo nuovamente delle eccezioni e censure mosse dal senatore Carnazza, io sarò, anche in questo, sempre a disposizione del Senato, ma dichiaro nel tempo stesso che sarei ben felice se il Senato si persuadesse che il mio egregio contraddittore ha detto cosa eminentemente giusta quando asserì che gli emendamenti fatti, in

corso della discussione, ad una legge di questa importanza, sono molto pericolosi.

Io confesso che mi sentirei turbato nell'animo se mi dicessero di accettare li per li degli emendamenti sostanziali; se si tratta di emendamenti di forma il vostro relatore è qui a vostra disposizione e discuterà quanto volete, ma se si presentasse un emendamento che implicasse i concetti direttivi od importanti della legge, io sarei costretto a domandare una sospensione della seduta per potermi riunire con l'Ufficio centrale ed esaminare con calma, perchè riconosco benissimo che si tratta di una legge in cui ogni mutamento può essere pericoloso.

Detto questo, non annoio altrimenti il Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Buonamici, ma siccome parla per la terza volta, lo prego di essere breve.

BUONAMICI. Tratterò il Senato per un momento solo.

Sono costretto a prendere la parola perchè nel suo discorso, del resto stupendo, l'onorevole Carnazza, è caduto, se io non m'inganno, in un equivoco.

E siccome questo equivoco va tutto a carico mio, è per questo che vorrei difendermi, perchè è sempre legittima una difesa, per quanto la mia possa essere debole.

Trattando delle somiglianze e delle differenze che corrono tra l'antico sistema della moratoria e quello proposto nuovo del concordato, l'onorevole preopinante ha trovato che vi sono elementi perfettamente uguali da una parte e dall'altra, e specialmente sopra un punto si è fermato, il quale nelle sedute passate io avevo rilevato specialmente, il qual punto è quello delle garanzie prestate ai creditori: ed egli dice di avermi colto sopra una involontaria differenza di parola.

In sostanza mi ha detto: Ci sono le garanzie anche nel caso della moratoria, però mentre nel caso del concordato preventivo si chiedono garanzie serie, nel caso della moratoria si chiedono garanzie idonee. Non c'è differenza fra idoneità e serietà di garanzie; dunque non è vera la sostanziale differenza che io avevo sostenuto verificarsi fra un istituto e l'altro; dunque è una novità inutile quella che si vuole introdurre.

Così, vedete, si è fatta nascere una questione di parole che è andata a carico mio, ed io mi difendo sopra questo punto. E credo di ben difendermi, perchè l'articolo del Codice di commercio dove si tratta di garanzie idonee, contiene queste parole precise: « Si concede la moratoria quando con valide prove si giustifichi che la cessazione dei pagamenti fu conseguenza di un avvenimento straordinario, impreveduto, o altrimenti scusabile, e si dimostri con documenti o con prestazione di idonee garanzie, che l'attivo del patrimonio superi il passivo ».

Vedete adunque che qui le garanzie sono poste in alternativa; e perciò naturalmente e ordinariamente non se ne fa premura di sorta.

Quindi il caso di questa alternativa, solitamente e pericolosamente trascurato non si può giammai confondere con l'altro del concordato gratuito che richiede essenzialmente le garanzie.

La legge che riguarda la moratoria dice *con documenti o con idonee garanzie*; le quali, come ben vi figurate, nella pratica non si cercano giammai, mentre nel concordato preventivo è assolutamente necessario che le garanzie ci siano e serie. Il che pone una grande differenza fra i due istituti, come io dissi l'altro giorno, avendo l'onore della parola in questo Consesso.

Ecco quello che ho voluto aggiungere in difesa di quello che già dichiarai.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Intanto debbo dare comunicazione al Senato, prima di passare alla discussione degli articoli, di un ordine del giorno del senatore Carnazza-Puglisi concepito così:

« Il Senato rinvia il progetto per nuovo esame all'Ufficio centrale e passa all'ordine del giorno ».

Interrogo il Senato se crede di appoggiare quest'ordine del giorno.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

È appoggiato.

Essendo appoggiato lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passeremo quindi alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Fino a che il fallimento non sia dichiarato, ogni commerciante può chiedere, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori per proporre un concordato preventivo.

Le società commerciali legalmente costituite possono proporre un concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma sociale.

I patti e le condizioni del concordato devono però prima dell'adunanza dei crediti essere approvati nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice.

A quest'articolo il senatore Riberi propone un'aggiunta concepita così:

Il ricorrente dalla data del suo ricorso e fino a che siano dati i provvedimenti di cui all'articolo 4 conserva come sequestratario giudiziale l'amministrazione dei suoi beni e prosegue tutte le operazioni della sua industria e commercio.

Agli effetti degli art. 707, 709 del Codice di commercio la cessazione dei pagamenti del ricorrente si reputa provvisoriamente avvenuta nel giorno in cui ha presentato al tribunale il ricorso.

A termini dell'art. 50 del nostro regolamento le aggiunte ad un articolo di legge, presentate prima che l'articolo sia approvato, devono essere considerate come emendamenti, e quindi poste ai voti prima dell'articolo.

Prima di tutto interrogo il Senato se intenda appoggiare questo emendamento.

Coloro che credono appoggiarlo abbiano la bontà di alzarsi.

È appoggiato.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prima di passare all'esame dell'emendamento ora letto, credo ben richiamare l'attenzione del Senato sopra un altro emendamento, non di sostanza ma di forma, sul quale rimanemmo d'accordo con l'Ufficio centrale. Nell'art. 1 si dice che il ricorso del commerciante deve esser presentato al Tribunale dove è il

principale stabilimento di colui che domanda il concordato preventivo. Invece per le società commerciali non si indica il Tribunale a cui esse dovrebbero rivolgersi; e quindi potrebbe nascere il dubbio se alle medesime non si estenda la disposizione della prima parte dell'articolo. Se così lo si intendesse ed applicasse, si andrebbe incontro al pericolo di mutar le giurisdizioni stabilite nel Codice di commercio nell'eventualità che dopo l'istanza per il concordato si dichiarasse il fallimento della società stessa, che deve essere invece dichiarato dal Tribunale dove è la sede della medesima e in cui si svolge e si compie la relativa procedura. Ad evitare e chiarire tale dubbio, credo opportuno dire che le società, commerciali legalmente costituite, devono fare l'istanza per il concordato con ricorso al Tribunale in cui è posta la sede della società. . . ecc. Questo emendamento serve ad eliminare ogni possibile dubbio ed incertezza d'interpretazione, laonde spero che il Senato vorrà accettarlo e approvarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Riberi per svolgere il suo emendamento.

RIBERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIBERI. Io prometto al Senato di essere brevissimo, perchè la discussione generale alla quale hanno preso parte valorosi e stimatissimi oratori fu assai ampia, perchè in essa si sono già svolte considerazioni molto elevate, alcune delle quali, forse, esorbitanti dal tema, ma che sono sempre sentite volentieri, quando sono fatte da colleghi che per la loro alta dottrina, per il loro carattere, sono autorevoli; e perchè la discussione generale ha già anticipato in parte la discussione sugli articoli rendendo così più facile il compito di coloro che hanno presentato o che intendessero presentare emendamenti.

Io dichiaro che darò voto favorevole al disegno di legge che introduce una innovazione, la quale è certamente desiderata dalla grande maggioranza del ceto commerciale ed è raccomandata da dotti giuristi, ed è attuata, e fa buona prova in altre nazioni.

A me pare però che il disegno di legge abbia dei difetti. Ai migliori progetti di legge si può applicare ciò che si dice dell'uomo: *Vittis quisque premittur, optimus ille qui minimis urgetur.*

E francamente dirò che a mio modesto giudizio i difetti di questo disegno non sono *minimi*.

Io sono convinto che alcuni sono anzi assai gravi, e che faccia opera buona il Senato se procurerà, non dirò di eliminarli, ma di attenuarli.

Per dare brevemente ragione delle proposte aggiunte all'art. 1° sono costretto, e ne domando venia al Senato, a dire cose che tutti sanno.

Il Codice di commercio stabilisce che il commerciante il quale cessa di fare i suoi pagamenti è in istato di fallimento, e l'obbliga di farne entro tre giorni la dichiarazione alla Cancelleria.

Dichiarato il fallimento, sono a garanzia dei creditori prescritte misure conservatorie, vale a dire l'immediata apposizione dei sigilli, l'inventario; ed il fallito è privato di pieno diritto dell'amministrazione dei suoi beni.

Oltre a ciò, il pubblico ministero, appena pronunciata la sentenza dichiarativa del fallimento, inizia gli atti di istruttoria necessari a conoscere se vi sia materia di procedimento penale.

La legge inglese, il Senato non lo ignora, autorizza i creditori ad accettare, ed il magistrato ad accordare il concordato; vuole però che questo non possa essere sperimentato se non dopo che il magistrato ha pronunciato l'ordinanza di sequestro.

Invece l'art. 8 del disegno di legge permette al ricorrente di mantenersi al possesso di tutta la sua azienda, di tutti i suoi beni, senza alcuna garanzia, cautela, vigilanza, fino al giorno in cui emani il decreto, di cui all'art. 4, vale a dire fino a quando non sia nominato il giudice delegato, il commissario e la Commissione dei creditori.

Ora, io mi preoccupo del pericolo che un commerciante ricorrente, che non sia onesto, allo scopo di ritardare l'inevitabile fallimento e di evitare la pena nella quale sarebbe incorso se nei tre giorni dalla cessazione dei pagamenti non ne avesse fatta la denuncia, e al fine di conservare la libera disponibilità delle sue sostanze, ricorra al facile mezzo di presentare il ricorso per la convocazione dei suoi creditori. Egli potrà così impedire l'apposizione dei

sigilli, riscuotere i crediti e continuare a liquidare le sue merci anche al di sotto del prezzo di costo; ed i grossisti, i quali lo provvedono delle merci, ignorando la sua domanda di convocazione dei creditori, continueranno a spedirgli altre merci, che esso si affretterà pure di vendere.

Io credo che non si debba col nuovo istituto rendere tanto facili ad un commerciante disonesto di recare un danno, che, a mio giudizio, potrebbe essere irreparabile.

Veramente queste mie osservazioni logicamente mi condurrebbero a chiedere che, nel progetto, si stabilissero efficaci garanzie, che venisse appena presentata la domanda nominata provvisoriamente un sequestratario, come prescrive la legge inglese; ma poichè io non ho speranza alcuna che l'Ufficio centrale e l'onor. ministro vogliano accettare la modificazione dell'art. 8; così io mi limito a chiedere che, quanto meno, il ricorrente rimanga in possesso delle sue sostanze, ma in qualità di sequestratario giudiziale.

Disposizioni analoghe troviamo nel Codice civile e nel Cod. di proc. civile.

Così il Cod. civ. dispone che, dalla data della trascrizione dell'atto immobiliare, il debitore si mantiene in possesso dei beni e dei frutti, ma nella qualità di sequestratario giudiziale.

Questa che io propongo non è, lo confesso, una garanzia sufficiente, ma è pur sempre una garanzia; e, se vogliamo, un freno al ricorrente imposto dal timore delle gravi pene cui andrebbe incontro nel caso che egli rivolgesse a suo profitto le cose di cui egli avrebbe la custodia.

E sarebbe un freno anche per coloro i quali avessero l'intendimento di colludere con lui a danno dei creditori. Si potrebbe anche a mio avviso, per accorciare il pericoloso periodo della data della presentazione del ricorso alla data del decreto, stabilire che il ricorrente unisse alla domanda un certificato da cui risultasse che egli non si trova in uno dei casi prescritti dal n. 2 dell'art. 3, e ciò per facilitare al magistrato di pronunciare sulla ammissibilità del ricorso.

Si potrebbe altresì prescrivere che il tribunale pronunziasse il decreto di cui agli art. 3 e 4, in un breve termine, poichè altrimenti

potrebbe il tribunale lasciare trascorrere lungo tempo prima di provvedere alla domanda del ricorrente, aumentando il pericolo a cui ho accennato, che nel frattempo il ricorrente abusi della libera disponibilità dei beni che gli fu lasciata.

Ed ora che ho terminato le mie brevi osservazioni circa la mia prima aggiunta, se il Senato me lo consente, parlerò con la stessa brevità della seconda.

L'art. 9 del progetto stabilisce che sono inefficaci rispetto ai creditori le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fideiussore compiuti dal debitore nel corso della procedura di concordato preventivo, e sono parimente inefficaci rispetto ai creditori gli atti coi quali il debitore contrae mutui, ecc.; ma quanto agli atti anteriori alla data della presentazione il disegno di legge nulla prevede. Quindi se si votasse il disegno di legge senza l'emendamento da me proposto, ne verrebbe che resterebbero assolutamente inapplicabili, a mio avviso, gli articoli 707 e 709 del Codice di commercio.

Permetta il Senato che io richiami la sua attenzione sulla gravità dell'argomento.

Io sono talmente persuaso che ove non si provvedesse in modo che anche nell'istituto del concordato preventivo potessero applicarsi le necessarie disposizioni di legge, i creditori potrebbero essere vittima di commercianti che, come ha detto, non so se l'onor. ministro o l'Ufficio centrale nella sua relazione, sono furbi, sono arditi, disonesti e senza scrupoli. Infatti, l'art. 707 dichiara nulli rispetto la massa dei creditori tutti gli atti di alienazioni posteriori alla data della cessazione dei pagamenti; i pagamenti di debiti non scaduti fatti dopo la data suddetta; e giusta l'art. 709, si presumono anche fatti in frode dei creditori, salvo la prova in contrario, tutti gli altri atti nello stesso articolo indicati. Anzi l'ultima parte dell'articolo stabilisce che la stessa presunzione ha luogo per gli atti di pagamento e di alienazione a qualunque titolo avvenuti nei 10 giorni anteriori alla dichiarazione del fallimento.

Il Senato sa che con queste disposizioni si è invertita la prova a favore dei creditori. In altri termini è bensì vero che si può sempre esercitare, come dicono i legali, l'azione pauliana, ma è però certissimo che per sperimentarla occorre dare la prova della frode che si è

praticata. Per contro nell'interesse della massa dei creditori, il legislatore ha voluto che vi fosse una presunzione *iuris et de iure*, ed in altri casi una presunzione *iuris* della frode. Prevedo che mi si dirà: tutte queste vostre perocchezze non hanno ragione d'essere, inquantochè è certo che i creditori non accetteranno il concordato quando si fosse stipulato anteriormente alla presentazione del ricorso atti che abbiano potuto pregiudicarli, e che il tribunale a sua volta non omologherebbe il concordato.

Io però temo, se non si conservano in vigore, anche per il concordato preventivo, le disposizioni contenute nei citati articoli (e parlo per la lunga pratica e per la lunga esperienza), che i commercianti disonesti, quando per evitare una prossima dichiarazione di fallimento si dispongono a presentare la domanda per la convocazione dei loro creditori allo scopo di potere sottrarre a vantaggio loro e di terzi o creditori colludenti parte dell' attivo a danno degli altri (noti il Senato, che gli altri sono quasi sempre coloro che più meriterebbero di essere difesi contro gli audaci), addivengano agli atti fraudolenti che nel sistema del Codice di commercio dovrebbero invece essere annullati per le presunzioni stabilite nei citati articoli, e vi addivengano inquantochè sanno che difficilmente tali atti potranno essere impugnati.

L'onor. ministro che propose il progetto di legge lo dice chiaramente nella sua relazione: l'economia del giudizio di concordato preventivo non consente di portare innanzi impugnativa di atti fraudolenti o simulati. Potranno i colludenti, o complici che dir si vogliono, dire: se dalla relazione del ministro proponente, risulta escluso nel modo più assoluto che si possano intaccare gli atti compiuti prima della presentazione del ricorso, perchè non li dovremmo stipulare? che c'importa a noi se molti creditori dovranno essere grandemente pregiudicati, se verrà in questo modo distratta dall' attivo una gran parte del patrimonio del loro debitore? Ma che; non potremmo noi addivengere ad alienazioni mascherate, non potremmo noi fare dei mutui simulati? Se siamo garantiti che tutti questi atti saranno riconosciuti validi per il semplice motivo che non potrebbero essere impugnati a senso degli articoli 707 e 709 del Codice di commercio?

Ma vi ha di più. Potrà anche avvenire che mentre il Codice di commercio per conservare quella eguaglianza di trattamento, che è così giusta, tra tutti i creditori, non riconosce i pagamenti stati fatti per debiti non scaduti, il commerciante che volesse colludere con alcuni dei suoi creditori, pagasse ad essi una parte del loro credito non scaduto colla condizione che diano voto favorevole per l'accettazione del concordato, ossia dell'offerta da esso fatta; ed allora verrà precisamente ad essere creata quella maggioranza fittizia, a cui si accenna nella relazione di quei furbi ed audaci creditori che colludendo col debitore hanno il mezzo di provvedere a se stessi, in quanto che ben sanno che quando venisse approvato il concordato preventivo, senza che prima essi fossero addivenuti col debitore a quegli atti che il Codice di commercio colpisce, e considera fraudolenti, e che non sarebbero più colpiti dal nuovo disegno di legge, percepirebbero soltanto una percentuale molto inferiore a quella che viene loro pagata dal debitore a mezzo di simulate vendite, o simulati mutui, prima della presentazione della sua domanda.

Io comprendo che mi si potrebbe dire: Credete voi che i creditori che sono pregiudicati non faranno le loro osservazioni? che non faranno istanza perchè non potendosi impugnare gli atti fraudolenti a termini degli articoli 707 e 709 si impugnino a norma del diritto comune perchè fatti in frode.

Non lo credo, perchè altro è che si possa fare l'impugnativa quando si ha una presunzione *iuris et de iure* in favore; altro è quando si debba somministrare la prova dell'atto fraudolento. Allora i creditori, ripeto, specialmente quelli che sono i più meritevoli di tutela, o per non ritardar il conseguimento di una tenue percentuale che è stata loro riserbata, ovvero perchè diffidano di poter ottenere una sentenza favorevole saranno obbligati ad accettare anch'essi il concordato, e non fare nessuna istanza. Sono cose che l'esperienza insegna, e che il legislatore quando ha da far leggi non può assolutamente dimenticare.

Ma come volete, mi si dirà, che si possano applicare gli articoli 707 e 709 quando non c'è più nel nuovo istituto la cessazione dei pagamenti? A questo riguardo io per non ripetere dovrei senz'altro riferirmi a ciò che così bene

ha detto l'onor. senatore Carnazza. Egli ha detto, ed io concordo perfettamente nella sua opinione, che quando un commerciante presenta il suo ricorso per la convocazione dei creditori è perchè si trova in istato d'insolvenza.

Ha avvertito, se non erro, l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale che s'incorreva in un equivoco, inquantochè si supponeva che l'offerta dovesse essere sempre del 35 per cento mentre potrebbe essere del 40, 50, del 90 per cento.

Sta bene; io capisco che trattandosi di moratoria se si offre il 100 per cento è questione di pagare domani ciò che non si può per speciali circostanze pagare oggi; ma quando si offre il 35 per cento, il 40, il 50 ed il 60 si ha sempre l'indizio evidente di una insolvenza, non passeggera, ma permanente.

Perchè dunque il giorno stesso in cui presenta il ricorso, il commerciante non dovrebbe essere considerato in istato di cessazione dei pagamenti?

Io non intendo abusare ulteriormente, tanto più che non ho autorità sufficiente, della benevolenza del Senato, ma potrei ricordare che non è esatto che la giurisprudenza abbia sempre detto che occorre la cessazione di pagamento perchè si possa dichiarare il fallimento. Potrei ricordare una sentenza autorevolissima nella quale sostanzialmente si disse:

In via di principio il solo dissesto finanziario del commerciante non somministra la prova del di lui stato d'insolvenza, quando però tale dissesto venga accompagnato da circostanze di fatto, si ha quello stato di insolvenza che deve essere dichiarato allo scopo di mantenere l'eguaglianza fra i creditori.

Vi deve essere necessariamente uno squilibrio evidente fra l'attivo e il passivo, se si fa l'offerta di pagare ai creditori molto meno di quanto loro spetti.

Del resto abbiamo forse noi da interpretare una legge, oppure siamo qui per fare una legge? Si tratta di legge costituenda; perchè dunque non si potrebbero dettare disposizioni, le quali rispondano alle necessità e convenienze che il nuovo istituto esige? Mi pare quindi che non vi possano essere ragioni legali che vietino di accogliere l'aggiunta che io ho proposta.

E qui debbo fare un'osservazione che è di

una indiscutibile gravità, se non m'inganno. Ove non si ammettesse che vi possa essere cessazione dei pagamenti nella procedura di concordato preventivo, si renderebbero inapplicabili gli stessi art. 707 e 709, quando è dichiarato il fallimento. Secondo il disegno di legge, la presentazione del ricorso non esclude che possa essere dichiarato il fallimento, anzi il ricorso è dichiarato inammissibile quando concorra alcuno dei casi previsti dall'art. 3; e quando il ricorso sia stato ammesso, il concordato può esser rigettato dal tribunale anche dopo parecchi mesi; dico dopo parecchi mesi, inquantochè è ammesso l'appello nel termine non minore di trenta giorni. Ora supponiamo che un commerciante abbia presentato il suo ricorso, pur sapendo che sarà dichiarato inammissibile, o nel corso della procedura rigettato. Esso avrà intanto potuto far ritardare la sentenza dichiarativa del fallimento.

Dichiarato il fallimento, dovrebbero però rivivere tutte le disposizioni che disciplinano questo istituto. Ma come faranno a rivivere le disposizioni degli art. 707 e 708? Non lo potranno più almeno in parte, per questa semplice ragione. Il commerciante che ha degli effetti che stanno per scadere, alla vigilia della scadenza presenta alla cancelleria il suo ricorso per la convoca dei creditori, e dal giorno che ha fatto questa presentazione non deve pagare alcun creditore, perchè in caso contrario, ne verrebbe la conseguenza che alcuni creditori, anche dopo iniziata la procedura del concordato sarebbero pagati integralmente, ed altri poi dovrebbero contentarsi della percentuale loro offerta.

Quindi, come accade nelle successioni accettate con beneficio d'inventario, e nelle eredità giacenti, non è più permesso di fare alcun pagamento dopo istituita la procedura del concordato.

Ebbene, quando pur riuscendo il concordato si dichiara il fallimento, per poter invocare gli art. 707 e 708, si dirà: allo scopo di stabilire la data della cessazione dei pagamenti risaliamo indietro. È naturale, si soggiungerà, che i creditori non possano essere pregiudicati da contratti fraudolentemente fatti, non debbono essere privati del beneficio loro dato dal legislatore, di ritenere nulli, per presunzione *iuris et de iure*, gli atti commessi dal debitore. Dunque

se vi erano effetti che scadevano, supponiamo, agli 8 del mese in cui venne fatto il ricorso per la convoca dei creditori, noi abbiamo il dato di fatto richiesto per la cessazione dei pagamenti.

Ma risponderà il commerciante; cioè risponderanno per lui gl'interessati ad opporsi all'annullamento degli atti fraudolenti, il debitore non ha pagato alla scadenza perchè il giorno precedente ha presentato il ricorso.

Conseguentemente il non effettuato pagamento non può stabilire a suo riguardo la cessazione dei pagamenti.

Convengo che la data della cessazione dei pagamenti potrebbe farsi risalire ad un'epoca anteriore alla presentazione del ricorso, ma dopo la presentazione non vi potrebbe più essere cessazione dei pagamenti, non ostante siano scaduti molti effetti.

Ne verrebbe la conseguenza che sarebbero sconvolte tutte le norme che disciplinano i fallimenti; e si aprirebbe così la via a tutti coloro che non sono in buona fede a danneggiare facilmente i creditori con uno di quegli atti che sono provvidamente colpiti dagli articoli 707 e 709 più volte citati.

Io non ho la speranza che questa ultima mia proposta, anche per difetto di autorità, sia accolta, ma permetta il Senato che io dica con la più grande e sincera convinzione, che io sono persuaso che nella pratica applicazione di questa legge si lamenterà la lacuna che esiste nel disegno di legge, si lamenterà cioè che non si possano impugnare atti fraudolenti; che non si conservino nell'istituto del concordato quelle disposizioni del Codice di commercio che sono la tutela dei creditori onesti, i quali saranno così molte volte le vittime, come già ho detto, dei più audaci, arditi e disonesti.

SANTAMARIA-NICOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANTAMARIA NICOLINI. Onorevoli senatori!

Giuste preoccupazioni, gravi ragioni hanno indotto (come avete udito) il collega Riberi a proporre un'aggiunta all'art. 1. Ed anzi nell'espone tali ragioni egli è andato ben oltre l'argomento cui mirava, dando prova della grande dottrina e della illuminata esperienza, che naturalmente lo rendono al sommo autorevole in simiglianti materie; credo, però che nella di-

scussione del suo argomento, il senatore Riberi non abbia tenuto presente un ben grave elemento, l'elemento cioè che deriva dagli ostacoli che possono presentare l'economia ed i principî della legge, principî ed economia che egli non nega, e pare anzi intenda approvare.

Poste queste poche cose come preambolo, subito dirò che sono d'accordo col collega Riberi quanto alla prima parte del suo emendamento, comunque possa ritenersi che ristretto nei limiti in cui egli lo ha proposto, limiti che sono molto lontani dalle sue preoccupazioni, si potrebbe dire che quello che egli vuole già sia nel progetto di legge, ma ad ogni modo come chiarimento almeno si potrebbe questa prima parte aggiungere all'articolo, per rendere evidente che dal giorno in cui si è presentata la domanda del concordato, da quel giorno il debitore divenga e sia nulla e più che custode e sequestratario dei propri beni. Non sarà grande cosa, ma varrà in qualche modo ad infrenare lo sciupio e lo strazio dei beni che sono garanzia dei creditori.

Quanto alla seconda parte dell'aggiunta io ritengo che vi si tratti di argomenti già trattati nell'art. 9 del disegno di legge; perchè in questo art. 9 si parla appunto di tutti quegli atti a cui si riferiscono gli art. 907 e 909 del Codice di commercio. Ma vi ha dippiù, questa aggiunta contraddirebbe a tutto quanto si dice e dispone nel cennato art. 9, il quale mentre, come ho detto, ha riguardo appunto agli atti a cui si riferiscono gli articoli 707-709, ne tratta però in modo ben diverso, perchè dichiara, si è vero, inefficaci le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fideiussione, ma giunge fino a permettere al debitore di contrarre mutui, transigere e compromettere, alienare od ipotecare beni immobili, costituire pegni, purchè tutto si compia con l'autorizzazione del giudice delegato.

Se noi dicessimo in quest'articolo primo quello che vuole il senatore Riberi, che, cioè dal giorno in cui il debitore presenta la sua domanda s'intende come avvenuta la cessazione dei pagamenti, si dà far luogo a tutte le disposizioni degli art. 707 e 709, allorquando verremo all'art. 9 del disegno di legge noi troveremo già pregiudicata la questione, in modo da dovere addirittura sopprimere questo articolo, per far luogo ad altre disposizioni e ad altri principî, i quali

toccherebbero all'economia ed all'organismo della legge stessa.

Io quindi intenderei il collega Riberi se egli venisse a proporre un emendamento all'art. 9 nel senso di riprodurvi le disposizioni degli articoli 707 e 709; ma non intendo come nell'articolo 1° si possa fare un'aggiunta, la quale riguarda la materia trattata nell'art. 9 e vi contraddice. Per tali ragioni io pregherei il collega Riberi di ritirare la seconda parte del suo emendamento, parendomi piuttosto che, quando si giungerà all'art. 9, le sue idee possano ben spingerlo a proporre un emendamento nel senso che là dove in esso si dice: « nel corso del procedimento »; si dica invece: « dal giorno in cui si è presentata la domanda per il concordato ».

Null'altro sento di dovere aggiungere.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Le osservazioni del senatore Santamaria alle quali mi associo bastano a dimostrare che l'emendamento del senatore Riberi, non potrebbe essere accolto, così come è formulato e proposto specialmente nella seconda parte di esso. Ma per un'altra ragione mi astengo dal discuterlo ed è perchè parmi anzitutto che la sede più opportuna sarebbe nell'art. 8. Solo credo opportuno notare fin d'ora che esso potrebbe essere cagione di gravi incertezze e contestazioni alle quali si andrebbe incontro nel caso in cui fosse dichiarato il fallimento. Quando non si accogliesse la domanda per il concordato e si facesse la dichiarazione di fallimento, qual effetto potrebbe avere la cessazione di pagamenti voluta in questa legge e stabilita con criterii e con una data che non rispondono a quanto in proposito dispone il Codice di commercio? In quanto poi concerne la limitazione che si vorrebbe porre alla gestione ed all'azione del debitore che fa la domanda del concordato, dico il vero non mi sentirei di accettare la proposta dell'onor. Riberi, anzitutto perchè potrebbe essere cagione d'incertezza riguardo alle disposizioni degli articoli 7 ed 8, che distinguono due periodi diversi e provvedono in conseguenza. L'una infatti dispone intorno al tempo che decorre dalla data del ricorso per il concordato a quella del decreto che lo accoglie o lo re-

spinge. L'altro, cioè l'art. 8, stabilisce le regole e garanzie secondo le quali si esplica la procedura del concordato, che ha principio, non col ricorso, ma col decreto, che lo accoglie, ordina la convocazione dei creditori, nomina il commissario giudiziale. Ora è per il primo periodo che si vorrebbe porre il debitore nella condizione del sequestratario giudiziario? Se così fosse e pare si voglia dal proponente, non vedo la necessità di aggiungere la voluta limitazione all'azione del debitore, per il termine che decorre dal giorno della domanda e quello in cui col decreto del tribunale si apre la procedura del fallimento. Infatti in questo breve periodo di tempo, ha egli per il primo interesse maggiore di non compiere atti che possono pregiudicare la sua condizione finanziaria, ad alterarla o mutarla con pregiudizio dei creditori, o con fatti ed atti men che regolari e corretti, i quali, se compiuti, avrebbero per effetto di porre un ostacolo all'accoglimento della domanda di concordato. Dopo il decreto, previsto nell'art. 4, col quale si apre realmente la procedura del concordato, provvede efficacemente la disposizione dell'art. 8, nel quale si prescrive che il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e prosegue tutte le operazioni ordinarie della sua industria e del suo commercio con la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato.

Il giudice delegato, il commissario giudiziale e la Commissione dei creditori possono sempre prendere visione dei libri di commercio.

Così il legislatore stabilisce come e con quali garanzie il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e prosegue le operazioni ordinarie della sua industria e del suo commercio. Ciò posto sarebbe inutile e non credo che il senatore Riberi voglia imporgli il freno i vincoli e gli obblighi del sequestratario giudiziale.

Perchè questa limitazione? Non per le ragioni, i timori ed i pericoli accennati dal proponente. Ad allontanarli bastano le garanzie stabilite nell'art. 8.

Maggiori restrizioni e limitazioni alla gestione del debitore non sarebbero scovre di altri e non meno gravi inconvenienti; e ciò specialmente a riguardo delle Società che fossero impegnate in affari ed intraprese attinenti a servizi pubblici notevoli od esercenti grandi industrie. In tal caso sarebbe oltremodo dannoso paralizzare

l'attività loro con vincoli eccessivi e non necessari.

In vista dei gravi interessi ai quali accenno, alcune leggi estere hanno disposizioni speciali, dirette a far sì che nonostante il fallimento, le operazioni della Società non abbiano a soffrire restrizioni o a cessare.

Soprattutto poi non mi sembra opportuno improvvisare un emendamento, di cui, a prima vista non si possono valutare gli effetti, anche in relazione alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 non ancora esaminati.

Prego quindi il senatore Riberi di non insistere nella sua proposta. Ad ogni modo se non la ritirasse, chiederei che sia rimandata a quando si dovrà deliberare sugli articoli.

LUCCHINI G., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI G., *relatore*. L'Ufficio centrale si associerebbe in questo senso, di pregare il senatore Riberi a voler consentire che in ogni caso se ne discutesse all'art. 8, perchè anche a noi sembra che la sede più opportuna sia lì e non al primo articolo.

Anche l'Ufficio centrale, come l'onorevole ministro, sarebbe dell'avviso di non accettare la seconda parte, e quanto alla prima sarà meglio attendere a quando si discuterà l'art. 8.

Intanto però l'Ufficio centrale deve fare una dichiarazione, che a suo avviso la procedura del concordato preventivo comincia dalla data della presentazione del ricorso, come è detto nell'art. 7.

Bisognerebbe pertanto modificare l'art. 7 o presentare sotto altra forma le proposte del senatore Riberi.

Quindi crederei opportuno, ed anche il ministro, spero, vi consentirà, di sospendere la discussione su questa proposta per ora, nella speranza di poter metterci d'accordo fra proponente, Ufficio centrale e ministro, rendendo così omaggio alla massima che ho già enunciato, che cioè prima d'accettare un emendamento conviene sempre che proponente, ministro ed Ufficio centrale si riuniscano ed esaminino con molta calma. Se non si segue questo metodo si corre pericolo d'incappare in qualche grosso inconveniente.

PRESIDENTE. Il senatore Riberi consente che sia rinviata la discussione di questo suo emendamento all'art. 8?

RIBERI. Non ho difficoltà ad acconsentirvi.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito.

A questo art. 1° il ministro, d'accordo coll'Ufficio centrale, propone che al secondo comma sia sostituito il seguente:

« Le Società commerciali legalmente costituite possono con ricorso al tribunale, nella cui giurisdizione la Società ha la propria sede, proporre un concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma sociale ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1° modificato nel senso proposto dal ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 2.

Il ricorrente deve presentare insieme con la domanda: i suoi libri di commercio obbligatori, dei quali almeno il giornale e l'inventario tenuti e vistati regolarmente da un triennio almeno o dal principio dell'esercizio, se questo non dura da tre anni; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; l'elenco nominativo di tutti i suoi creditori con la indicazione dei rispettivi crediti e domicili; e, se i tratta di società, i documenti che comprovano la sua legale costituzione.

Il ricorrente esporrà le ragioni che determinarono la sua domanda e indicherà i patti e le condizioni che intende proporre ai suoi creditori o i motivi pei quali non può indicarli immediatamente.

RIBERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIBERI. A me parrebbe conveniente che il ricorrente oltre ai documenti accennati nell'art. 2, dovesse presentare un certificato, da cui risulti che egli non si trova nel caso previsto dall'articolo 3 al comma 2° che dice: « Se il ricorrente è stato condannato per uno dei reati previsti nell'art. 816, secondo alinea del Codice di commercio, o non ha soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo, oppure se, altra volta dichiarato fallito, non ha pagato interamente il capitale interesse e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, o non ha completamente adempito gli obblighi assunti nel concordato ».

Proporrei quindi che il comma 1° dell'art. 2,

dopo le parole « rispettivi crediti e domicili », si aggiungesse queste: « ed un certificato per constatare che egli non si trova nel caso previsto del comma 2° dell'art. 3 ».

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sebbene, a prima vista, possa sembrare opportuno questo emendamento, pure non lo è. Chi ha interesse a ottenere che sia accolta la domanda sua, è il debitore, il quale indubbiamente si darà cura di produrre i documenti indicati ma anche quelli altri che gioveranno a provare che egli si trovi nelle condizioni richieste per il concordato preventivo, senza che siano enumerati con una casistica inutile e ingombrante. Inoltre, il tribunale, a sua volta, potrà ordinare, ove ne sia il caso, gli incumbenti, e chiedere le notizie necessarie per conoscere se il ricorrente si trovi nelle condizioni volute per l'ammissione del ricorso.

RIBERI. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2 nel testo che ho letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato)

### Art. 3.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero, con decreto deliberato in Camera di consiglio e soggetto a reclamo davanti la Corte d'appello, dichiara ammissibile il ricorso:

1° se il ricorrente non ha presentato i libri e documenti indicati nel precedente articolo;

2° se il ricorrente è stato condannato per uno dei reati previsti nell'art. 816, secondo alinea del Codice di commercio, o non ha soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo, oppure se, altra volta dichiarato fallito, non ha pagato interamente in capitale interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, o non ha completamente adempito gli obblighi assunti nel concordato;

3° se non offre serie garanzie, reali o personali, di poter pagare almeno il 35 per cento del capitale dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o da pegno;

4° se si verifica uno dei fatti contemplati dall'art. 855, secondo alinea, del Codice di commercio.

In tali casi, ove risulti che il ricorrente è in istato di cessazione dei pagamenti per obbligazioni commerciali, il tribunale ne dichiara senz'altro il fallimento.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La modificazione proposta alla prima parte dell'art. 3, non la credo preferibile al testo del progetto ministeriale e prego il relatore dell'Ufficio centrale di non insistervi. Non mi pare che la natura e il fine del provvedimento consiglino ad ammettere l'appello che sarebbe anzitutto cagioni di lungaggini che si vogliono e conviene evitare.

L'appello suppone tutti i successivi rimedi legali e chi sa quando si verrebbe ad una soluzione, che invece importa e giova sia data con sollecitudine.

D'altra parte il Tribunale non è chiamato a decidere sopra questioni gravi e complesse di fatto o di diritto. È chiamato solo a esprimere, in Camera di Consiglio, se il ricorrente si trovi nelle condizioni tassativamente previste nell'articolo 3 per ammetterlo al concordato preventivo. Or non possiamo supporre che vi sia un tribunale che dichiari inammissibile il ricorso, ad esempio, per mancanza dei libri se questi furono invece presentati, o che il ricorrente si trovi, se non lo è, nei casi previsti nel n. 2 dello stesso articolo. A ciò si aggiunga che se invece fosse dichiarato il fallimento restano integri i rimedi concessi agli interessati nel Codice commerciale.

Confido quindi che l'Ufficio centrale non voglia insistere nel suo emendamento.

LUCCHINI G., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI G., *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di cedere al desiderio espresso dall'onor. ministro di grazia e giustizia; rimarrà così il primo capoverso dell'art. 3 come venne da lui proposto.

Resta però fermo l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale al n. 3 dell'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3 del quale ho testè dato lettura, avvertendo che al primo capoverso proposto dall'Ufficio centrale viene sostituito quello proposto del ministro, fermo restando l'emendamento al n. 3, che riduce al 35 per cento il 40 per cento proposto nel progetto ministeriale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 4.

Se il tribunale riconosce regolare e ammissibile il ricorso, ordina, con decreto non soggetto a reclamo, la convocazione dei creditori innanzi ad un giudice delegato per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo:

prefigge il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, nonché il termine entro cui questo dovrà essere pubblicato e comunicato ai creditori;

nomina un commissario, che non sia uno dei creditori, con l'incarico di invigilare nel frattempo l'amministrazione dell'azienda, di accertarne le attività e passività, di indagare sulla condotta del debitore e di riferirne alla adunanza dei creditori;

nomina una Commissione di creditori incaricata di esaminare la situazione economica e la condotta del debitore e di dare in proposito il suo parere nell'adunanza dei creditori;

assegna al ricorrente un termine per completare l'elenco nominativo dei creditori, qualora per la natura dei debiti o per la qualità ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l'impossibilità di presentarlo completo.

A cura e con la sottoscrizione del giudice delegato e del cancelliere si fa annotazione del decreto immediatamente sotto l'ultima scrittura dei libri presentati, i quali sono quindi restituiti al ricorrente.

(Approvato).

## Art. 5.

Il decreto, a cura del cancelliere e previo deposito della somma dal giudice presunta necessaria, è pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e per estratto nel foglio degli annunci legali ed è trascritto al locale ufficio delle ipoteche; tutto questo nel termine fissato dal decreto stesso.

Se l'elenco nominativo dei creditori non è completo o sia opportuna una maggiore pubblicità, il tribunale designa altri giornali, anche esteri, nei quali debba farsi la inserzione.

Il cancelliere comunica a ciascun creditore con lettera o telegramma, a seconda delle distanze, da spedirsi raccomandati, un avviso

contenente: il nome del debitore; la data del decreto che convoca i creditori; il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, con la sommaria indicazione delle proposte principali del debitore.

Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni debbono essere unite agli atti.

(Approvato).

## Art. 6.

Se si tratta di società che ha emesso obbligazioni, il decreto o un provvedimento posteriore prefigge i modi di pubblicità dell'avviso di convocazione e contiene le altre indicazioni prescritte nell'art. 28.

In tutti i casi l'avviso deve essere affisso alla porta esterna del tribunale e nei locali delle Borse del Regno ed inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nei giornali degli annunci giudiziari dei luoghi dove la società ha sede, succursali, agenzie e rappresentanze.

(Approvato).

## Art. 7.

Dalla data della presentazione del ricorso e fino a che il ricorso sia respinto, o se viene accolto sino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva, nessun creditore per causa o titolo anteriore al decreto può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore, nè iscrivere ipoteche.

Le prescrizioni, perenzioni e decadenze, che sarebbero interrotte dagli atti predetti, rimangono sospese.

Riguardo alla scadenza dei crediti, alla sospensione del corso degli interessi sui medesimi, e alla valutazione dei crediti non fruttanti interesse, si applicano le disposizioni degli articoli 700, 701 e 768 del Codice di commercio.

I crediti per tributi diretti o indiretti, tuttavia privilegiati, non sono sottoposti agli effetti contemplati nel presente articolo.

PRESIDENTE. A questo articolo 7 il senatore Riberi propone il seguente emendamento:

« Dalla data della presentazione del ricorso e fino che il ricorso sia respinto, e se viene accolto sino a che la sentenza d'omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva, nes-

sun creditore per causa o titolo anteriore al decreto, può acquistare qualsiasi diritto di prelazione sovra i beni mobili, nè inscrivere ipoteche ».

COCCO-ORTU, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi pare opportuno, e pregherei il Senato di sospendere la discussione di quest'articolo, per farla insieme con quella dell'art. 8 e dei relativi emendamenti.

Il rinvio, conviene anche perchè esaminando insieme le due disposizioni, si potrà meglio chiarire il dubbio sollevato dal relatore, cioè se la procedura del concordato si apre il giorno in cui si presenta il ricorso o incomincia dalla data del decreto del Tribunale che lo ammette, come argomento dal tenore dell'articolo 8, perchè nel periodo anteriore al decreto non vi è ancora il commissario giudiziale, nè il giudice delegato. Non aggiungo altro, poichè se alcun dubbio vi può essere, sarà chiarito allorchè l'Ufficio centrale riferirà sugli emendamenti e discuteremo gli anzidetti articoli.

LUCCHINI, G. *relatore*. L'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni, il seguito della discussione sarà rinviato a domani. Però, se il Senato consente, domani, dopo l'interpellanza del senatore Pierantoni, proce-

deremo alla discussione del disegno di legge: « Consorzi di difesa contro la grandine » che viene sollecitato da varie parti d'Italia.

L'ordine del giorno per domani, alle ore 15, rimane quindi così stabilito :

Interpellanza del senatore Pierantoni al presidente del Consiglio al fine di sapere come il Ministero intende applicare l'art. 5 dello Statuto.

Consorzi di difesa contro la grandine (N. 111);

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (N. 17 - *seguito*);

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1900, n. 377, contenente alcune modificazioni delle disposizioni dei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile (N. 95 - *urgenza*);

Proscioglimento del vincolo d'inalienabilità di terreni e fabbricati della tenuta demaniale di Follonica (N. 112);

Disposizioni per la leva sui nati nel 1881 (N. 108).

La seduta è sciolta (ore 18 e 20).

Licenziato per la stampa il 12 maggio 1901 (ore 14).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.